

Ruolo Generale N. **1903/2015**

ASSOLTO DIRITTO DI
COPIA CON MARCHE
PARI AD EURO 13,63
RAGUSA 23-1-17



Iscritto il : **07/05/2015**

Contributo Unificato:

Ruolo Sezionale N. **00002611**

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione : 01 Giudice : PASTACALDI LAURA

Ruolo : *PROCEDIMENTI SOMMARI DI COGNIZIONE EX ART. 702 BIS C.P.C*

Materia : *Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)*

Codice : *142002*

OGGETTO

Responsabilita professionale

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

Avv. **SEMINARA DARIO**

Avv. **GAGLIANO LISA**

Avv. **SEMINARA DARIO**

Avv. **GAGLIANO LISA**

Indirizzo Telematico -

Avv. **SEMINARA DARIO**

Avv. **GAGLIANO LISA**

Indirizzo Telematico -

Avv. **SEMINARA DARIO**

Avv. **GAGLIANO LISA**

Indirizzo Telematico -

Convenuti/Ingiunti/Appellati :

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

Avv.

Data di Citazione:

Udienze :	Prima comparizione :	

Esente Contributo Unificato
 Dichiarazione Contributo Unificato



Sentenza: _____ Data presa in decisione: _____ Data deposito: _____
Opposizione al Decreto Ingiuntivo: _____ Num. RG ricorso _____ Num. DI _____ Data DI _____

Num. R.G. : **1903/2015**

del **07/05/2015**

Sezione : **01**

Giudice : **PASTACALDI LAURA**

Tribunale Ordinario di Ragusa

Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/10/2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

premesso che e e

hanno agito ex art. 702 bis c.p.c. per sentire accertare la responsabilità della ASP di Ragusa per la morte di (rispettivamente figlio e fratello degli attori) per colpa del personale medico dell'ospedale di Vittoria, con condanna al risarcimento del danno subito per la perdita del congiunto;

rilevato che, a fondamento del ricorso, hanno dedotto che:

- il 9/6/2013 alle ore 3.37 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria a seguito di un grave incidente stradale;
- è stata subito riscontrata tramite TAC una frattura dei processi trasversali di sinistra di L1 - L2- L3, una frattura scomposta dell'ala iliaca sinistra, del margine articolare dell'emisacro sinistro, della branca ileo - pubica, lesione sospetta del parenchima epatico con focolai contusivi e ulteriore focolaio al rene sinistro e, soprattutto, un vasto emoretroperitoneo e un focolaio emorragico attivo per verosimile lacerazione della vena iliaca comune sinistra;
- nonostante le gravissime condizioni e l'evidente emorragia in corso, il paziente non è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma intubato, sottoposto a trasfusioni di sangue e plasma e, successivamente, a un consulto chirurgico per le lesioni al volto;
- ancora alle 14:00, nonostante le risultanze di nuova TAC nel frattempo eseguita, non è stata arrestata l'emorragia in corso;
- solo alle ore 19:00 è stata richiesta una consulenza chirurgica e cardiovascolare;
- alle ore 20:00, dopo ben sedici ore, il paziente è stato portato in sala operatoria e a successive nuove trasfusioni ematiche;
- alle ore 4:00 del mattino tuttavia è deceduto;



Accoglimento totale del RG n.

- la consulenza medico – legale espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che la morte di _____ è riconducibile alla responsabilità del personale medico;

rilevato che si è costituita la ASP di Ragusa eccependo:

- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, ritenendo che i fatti siano allegati in modo generico, che manchi il nesso di causalità tra causa ed evento e che sia incerta la quantificazione del danno, non essendo allegato alcunché sulla sofferenza patita dalla vittima e sulla dimensione temporale del patimento prima del decesso;
- l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. in relazione alla complessità del caso di specie;
- la correttezza dell'operato del personale medico, allegando che la morte è riconducibile alle condizioni gravissime del paziente, già tali al momento dell'accesso al Pronto Soccorso, senza che sia intervenuta, quale concausa del decesso, la condotta dei sanitari;

rilevato che per tali ragioni la resistente ha chiesto anche disporsi consulenza tecnica medico – legale in questa sede;

rilevato che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio;

ritenuto che la domanda dei ricorrenti non sia indeterminata in quanto essi hanno chiesto esclusivamente il risarcimento del danno *iure proprio* e non del danno *iure hereditatis*, con la conseguenza che non avevano l'onere di allegare e dimostrare il patimento sofferto dal congiunto prima del decesso, la durata della sofferenza, lo stato di stato di coscienza del congiunto, come erroneamente ritenuto dalla resistente, ma solo solo l'evento, il danno e il nesso di causalità fra i medesimi – che sono stati compiutamente allegati nell'atto introduttivo;

rilevato infatti che i resistenti hanno testualmente richiesto il risarcimento dei danni subiti *“sotto il profilo del danno sofferto dai congiunti – madre, padre e unici fratelli - per il decesso del familiare causato dal fatto illecito dei sanitari operanti presso la ASP”*;

ritenuto che il rito sommario sia pienamente compatibile con il caso in esame, atteso che è già stata espletata, prima della introduzione del presente giudizio, una completa consulenza tecnica nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e che non sono necessari ulteriori atti di istruzione;



rilevato che dalla consulenza tecnica risulta che il grave complesso traumatico del paziente era già ben evidente dopo l'esecuzione della prima indagine TAC (ore 04,30) e che secondo il CTU, esso " *necessitava di un immediato intervento chirurgico, atto a bloccare la copiosa emorragia retroperitoneale e dunque prevenire la coagulazione*";

rilevato che invece, dall'attento esame della documentazione medica, emerge che l'intervento chirurgico, che aveva, secondo il CTU, carattere d'emergenza, ha avuto inizio solo dopo ben 16 ore dall'ingresso al P.S, mentre nel frattempo si è cercato di tamponare gli effetti dell'emorragia con sola infusione di sacche di sangue;

rilevato che, come osservato dal CTU, con motivazione ampia e congrua, tali presidi terapeutici sono palliativi inefficaci se non si provvede prontamente alla riparazione della lacerazione vasale;

rilevato che, in particolare, secondo la letteratura medica e le Linee Guida Europee relative alla gestione del sanguinamento nei traumi maggiori addominali " *il sanguinamento non controllato è la principale causa di morte prevenibile nel paziente traumatizzato*" e " *il rapido controllo del sanguinamento è cardine inderogabile per la prevenzione delle complicanze coagulative ed è metodica non differibile. Infatti un sanguinamento incontrollato innesca inevitabilmente quel micidiale quadro patologico costituito dalla triade acidosi-coagulopatia-ipotermia*" – conseguenze che si sono poi effettivamente verificate per il paziente, come risulta dalla documentazione medica in atti;

rilevato infatti che, secondo il CTU la sopravvivenza dei pazienti con lesioni delle vene iliache è del 65,1 % o superiore (fino al 95%, secondo lo studio cui si abbia riguardo) in caso di pronto intervento chirurgico in riparazione della lesione;

rilevato conseguentemente che " *l'aver atteso circa 16 ore prima di procedere all'intervento chirurgico risulta, per i sanitari, un comportamento gravemente colpevole ed omissivo in quanto non era possibile alcun miglioramento o stabilizzazione del paziente, se non con il pronto intervento chirurgico laparotomico, al fine di andare a ricercare la lesione vasale (peraltro refertata nell'esame TC delle ore 04,30 e confermata all'esame TC delle ore 13,40) causa della emorragia e, pertanto, la sua riparazione*";

ritenuto conseguentemente che il colpevole atteggiamento attendistico dei sanitari ha escluso ogni possibilità di sopravvivenza per il paziente, che avrebbe altrimenti avuto buone possibilità (almeno del 65% o superiori);

ritenuto conseguente provato il fatto lesivo, il danno (decesso) e il nesso di causalità, che nel caso di specie induce a ritenere che, in caso di tempestivo intervento riparatore della grave emorragia in corso, il paziente sarebbe sopravvissuto secondo il criterio del " *pù probabile che non*";



ritenuto che il danno patito dai congiunti, "danno parentale", debba calcolarsi in base alle Tabelle del Tribunale di Roma più recenti;

rilevato che non è stata allegata la convivenza dei congiunti con la vittima al momento del sinistro;

rilevato che in base al grado di parentela, all'età della vittima e all'età di ciascuno dei congiunti, debbano riconoscersi i seguenti importi:

- padre e madre: punti riconoscibili per il grado di parentela 20, punti in base all'età della vittima 4, punti in base all'età del genitore 3, punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3, punti totali riconoscibili 30, che possono ridursi fino a 1/2 in ragione della mancata prova della convivenza con la vittima. Nel caso di specie, tenendo in considerazione la situazione complessiva e in particolare considerando la giovane età di [] e dei genitori, che avrebbe consentito ancora a lungo a questi ultimi di godere del rapporto genitoriale, e la gravità della colpa, si ritiene opportuno applicare una decurtazione di soli 4 punti (circa 1/8) che, moltiplicati per il valore del punto base, pari a € 9.405,00, danno la somma di € 244.530,00 per ciascuno dei genitori;
- fratello []: punti riconosciuti per il grado di parentela 7, punti in base all'età della vittima 4, punti in base all'età del fratello 4, punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3, punti totali riconoscibili 18, che nel caso di specie si riducono di 3 punti (circa 1/8) in ragione della mancata prova e allegazione della convivenza con il fratello, che, moltiplicati per il valore del punto base, pari a € 9.405,00, danno la somma di € 141.075,00;
- sorella []: punti riconosciuti per il grado di parentela 7, punti in base all'età della vittima 4, punti in base all'età della sorella 5, punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3, punti totali riconoscibili 19, che nel caso di specie si riducono di 3 punti (circa 1/8) in ragione della mancata prova e allegazione della convivenza con il fratello, che, moltiplicati per il valore del punto base, pari a € 9.405,00, danno la somma di € 150.480,00;

rilevato che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

accertata la condotta colposa del personale sanitario dell'Ospedale di Vittoria e il nesso di causalità tra tale condotta e il decesso di [], accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'ASP di Ragusa a risarcire il danno parentale subito dai congiunti di [], liquidato in € 244.530,00 in favore di [] e in € 244.530,00 in favore di [] genitori della vittima, in € 141.075,00 in favore di [] e in € 150.480,00 in favore di [], rispettivamente fratello e sorella di [].



Accoglimento totale del ,
RG n.

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa a pagare le spese di lite dei ricorrenti, liquidate in € 11.099,00 in favore dei ricorrenti oltre spese generali, cpa ed iva.

Ragusa, 15/12/2016

Il giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi

